



Regionale della Campania

La Sinistra

Movimento per la Sinistra – Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo

**Atto Consiglio Regionale
Interrogazione a risposta scritta
243/VIII LEGISLATURA
Presentata
in data 15 settembre 2009**

Il Consigliere

**ANTONIO SCALA - Al Presidente della Giunta regionale
All'Assessore alla Sanità**

Oggetto: Azienda Sanitaria Locale BN1 – Affidamento Servizio trasporto infermi in emergenza – 118 – Assunzione lavoratori Croce Amica srl

Il sottoscritto Consigliere,

Premesso che:

- in data 10.06.09 la ASL BN1, in esecuzione del D.D. n. 88 del 14.05.09, indiceva gara d'appalto mediante procedura negoziata, per l'affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza - 118, per un periodo di validità di mesi 36;
- vincitrice della gara d'appalto risultava essere la ATI Sani.T srl con sede legale in Villa S. Giovanni (RC) alla Via S. Filippo Neri, Trav. Priv.;
- nel capitolato speciale, all'art. 7 (Mantenimento livelli occupazionali – CCNL) era espressamente previsto che la ditta aggiudicataria aveva **l'obbligo** *“di assumere preliminarmente il personale che attualmente svolge il servizio S.T.I. ASL BN1 quale dipendente dell'appaltatore uscente”* nonché *“di rispettare, nel trattamento giuridico ed economico del personale addetto al servizio, le norme del relativo CCNL”*;
- in data 13.08.09, la Croce Amica srl inviava ai lavoratori una comunicazione con la quale li informava, che potevano avvalersi dell'art. 7 di cui al capitolato speciale di appalto e, pertanto, manifestare, entro il 31.08.09, la volontà di lavorare per la ditta subentrante;



Consiglio Regionale della Campania

- tutti i lavoratori, per quanto è a nostra conoscenza, comunicavano prima a Croce Amica srl e, successivamente, alla ditta subentrata ATI Sanit srl, la propria disponibilità di avvalersi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto e, conseguentemente, di voler svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze della subentrata ATI Sani.T srl.;
- in data 31.08.09, presso l'Ufficio del Lavoro della Provincia di Benevento, si riunivano i rappresentanti della ATI Sani.T. srl, della ATI Croce Amica, della CGIL, della UIL, della CISL, della CUB Sanità, al fine di discutere delle problematiche relative al subentro nello STI 118, della ATI Sani.T alla ATI Croce Amica;
- le parti concordavano di agevolare le procedure burocratiche affinché il servizio di emergenza sanitaria fosse attivato con il personale esistente dall' 01.09.09 e concordavano che, tra i documenti richiesti ai lavoratori, vi fosse la manifestazione di volontà di avvalersi dell'art. 7 del capitolato speciale di appalto;
- molti dipendenti del gruppo ATI Croce Amica Servizi Sanitari srl venivano convocati dalla società Sani.T. srl, vincitrice della gara d'appalto, al fine di sottoscrivere il contratto di lavoro, mentre altri lavoratori non venivano convocati per firmare il contratto e attualmente risultano ancora non assunti;
- alcuni lavoratori sono stati costretti ad attivare l'obbligatorio tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. contro la società ATI Sani.T srl affinché provveda all'immediata assunzione degli aventi diritto con il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, maturate dall'01.09.09 fino alla data di assunzione, oltre il versamento degli oneri assistenziali e previdenziali dall'01.09.09 fino alla data di assunzione;

**Interroga le SS.LL.
in indirizzo
Per sapere**

- se sono a conoscenza dei fatti;



Consiglio Regionale della Campania

- se l'Assessorato alla Sanità non ritenga opportuno avviare un'attività ispettiva per verificare la condizione dei lavoratori già dipendenti di Croce Amica, per l'affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza - 118, per conoscere conseguentemente:

- 1) se alla data dal 1 settembre al 3 settembre, sono stati assunti tutti i lavoratori già in servizio con Croce Amica srl;;
- 2) se allo stato attuale la società ATI Sanit srl ha provveduto ad assumere tutti i lavoratori già in servizio con Croce Amica, società che ha dismesso il servizio, come previsto nel capitolato speciale, all'art. 7 (Mantenimento livelli occupazionali – CCNL); indicando il nominativo del lavoratore e la data di assunzione;
- 3) indicare i nominativi dei lavoratori non ancora assunti e la causa che ha determinato la loro mancata assunzione;
- 4) se ai lavoratori assunti, sono stati riconosciuti tutti i diritti acquisiti, (Qualifica-Orario di lavoro – sede lavorativa) come previsto sempre dall'art. 7 del capitolato speciale di Appalto.
- 5) se i nuovi contratti fatti sottoscrivere ai lavoratori, è stato applicato un periodo di prova di due mesi, in netto contrasto con il capitolato speciale di Appalto;
- 6) se l'orario di lavoro previsto in contratto e la posizione di inquadramento dei singoli lavoratori è rispettosa dei diritti già acquisiti;
- 7) la causa dello spostamento illegittimo dei lavoratori da un Saut ad un altro.

Il Consigliere

Antonio Scellà